

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

97° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1997

INDICE

Organismi bicamerali

Mafia *Pag.* 3

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1997

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

indi del Vice Presidente
VENDOLA

La seduta inizia alle ore 10,30.

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE PER LA PROTEZIONE
DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, DOTTOR ANTONIO MANGANELLI
(A010 000, B53ª, 0001º)*

Il presidente DEL TURCO invita il dottor Manganelli ad introdurre l'audizione odierna con una sintetica relazione sui compiti del Servizio da lui diretto.

Il dottor MANGANELLI ricorda che il Servizio centrale di protezione è un organismo che dà attuazione al programma deliberato dalla Commissione centrale. Scopo del Servizio è quello di realizzare un progetto di vita normale ai collaboratori di giustizia affrancandoli dall'assistenzialismo e garantendone, nel contempo il massimo grado di sicurezza. La tutela avviene con la mimetizzazione del collaboratore di giustizia nel tessuto sociale poichè la sicurezza si garantisce con la segretezza della vita e dell'operare del singolo individuo. Le misure di assistenza economica sono eventuali e sono previste in ragione dell'obiettivo della sicurezza: l'assegno di mantenimento non risponde dunque mai a logiche premiali o risarcitorie. Il Servizio tende altresì ad assicurare il reinserimento sociale del collaboratore di giustizia.

Il dottor Manganelli segnala quindi come dalla crescita esponenziale della popolazione protetta - fornisce al riguardo i dati statistici - derivino gravi difficoltà al sistema di protezione che, non va dimenticato, è stato creato per fronteggiare situazioni di rischio eccezionali e straordinarie. Se la scelta di molti soggetti di chiedere l'accesso al programma di protezione induce a sperare che ci siano molti criminali disposti alla collaborazione, tuttavia sono necessarie misure, in una prospettiva di riforma, che limitino il ricorso eccessivo al programma di protezione. Il

dottor Manganelli sottolinea la necessità che siano separati gli aspetti processuali e premiali dalla protezione e segnala che spesso l'accesso al programma di protezione è richiesto come misura alternativa al carcere. Occorre ridurre l'accesso al programma di protezione a quei casi nei quali emerga l'inadeguatezza delle misure ordinarie di protezione, e attuare il programma ispirandosi a rigore e a certezza delle regole. È necessario altresì - conclude il dottor Manganelli - riscrivere il codice comportamentale sanzionandone le violazioni e garantire parità di trattamento e trasparenza nell'attività intesa ad avviare il collaboratore di giustizia verso una vita normale.

Intervengono a porre quesiti il senatore VERALDI, sui meccanismi e sulle procedure del programma di protezione nonché sulla condizione dei collaboratori che si autoaccusano, il deputato GAMBALE, sui punti dell'attuale legislazione da riformare, in adempimento di una funzione di mediazione istituzionale assunta dalla Commissione, il deputato LUMIA sulla distribuzione geografica, rispetto alle varie forme di criminalità organizzata, dei collaboratori di giustizia nonché sui problemi del reinserimento sociale del collaboratore di giustizia. Il senatore DE SANTIS si domanda poi se le richieste di accesso al programma di protezione secondo una interpretazione premiale non possano incidere sulla credibilità stessa del collaborante.

Il dottor MANGANELLI, precisato che il Servizio gestisce il programma in modo tale che il soggetto sia occultato nel tessuto sociale, ma non perchè dal programma tragga un premio, fa presente che la richiesta è formulata dalla Procura della Repubblica, o dal Prefetto o dal Capo della polizia sulla quale esprime il parere il Procuratore della Repubblica. La Commissione centrale definisce ogni aspetto del programma e il Servizio ne cura il momento applicativo. Se il collaboratore di giustizia è indagato, egli è, con ogni evidenza, protagonista di una storia processuale parallela. Ricordato che il collaboratore ha l'obbligo di dare notizia dei beni in suo possesso, fa presente che la protezione speciale è fondata sul presupposto che la collaborazione rappresenti un contributo straordinario alle indagini. Rilevato quindi che vi è una sostanziale equivalenza, rispetto alle varie forme di criminalità organizzata, nelle asserite defezioni, osserva come il reinserimento sociale e nel mondo del lavoro sia operazione non facile anche per le dimensioni territoriali del paese. Il Servizio segue il criterio di garantire il mantenimento del posto di lavoro - al riguardo sono segnalati all'autorità politica gli ostacoli di natura normativa - e di procurare il lavoro a chi è disoccupato, facilitando il contatto tra i collaboratori di giustizia e l'eventuale datore di lavoro. Fa presente infine al senatore De Santis che l'accesso al programma è di volta in volta motivato ma che è sempre presente il rischio da lui evocato.

Il deputato CARRARA chiede quali misure possano essere adottate per evitare gli incontri e dunque la possibilità di posizioni concordate tra i collaboratori di giustizia, spesso recidivi nei delitti della medesima specie, e quali provvedimenti possano essere assunti per agevolare l'uscita del programma di protezione, risolvendo la situazione di emergenza per creare un nuovo soggetto, centro di imputazione di diritti e di doveri.

Il senatore CENTARO chiede di conoscere quali criteri siano adottati nella scelta dei difensori dei collaboratori di giustizia, considerato che il Servizio provvede all'assistenza legale, e come si sviluppi la vigilanza sui collaboratori di giustizia che delinquono. Invita altresì a chiarire in quali termini l'autorità giudiziaria incida sull'organo esecutivo che gestisce il collaboratore di giustizia.

Il senatore NOVI rileva che il dottor Manganelli ha sostanzialmente confermato le perplessità sul ruolo dei collaboratori di giustizia, segnalando il rischio che si sostanzii, con il magistrato inquirente, un rapporto di natura premiale, con una conseguente lesione del principio di parità di trattamento e di trasparenza. Dichiarando quindi di non ritenere che nelle aree dominate dalla camorra sia stata scalfita dalle collaborazioni la penetrazione del potere criminale che invece è diffuso sul territorio dove si segnala un rafforzamento imprenditoriale delle cosche.

Il senatore MISSERVILLE esprime preoccupazione poichè sembra che nell'applicazione del programma di protezione l'aspetto premiale prevalga su quello dell'utilità sociale che informa la legge del 1991. Si domanda, riferendosi alle considerazioni sulla separazione tra processo e programma, quale possa essere la condizione di un collaboratore allorchè intervenga una decisione giudiziaria a negarne l'attendibilità. Con l'auspicato rigore sembra poi confliggere la prassi per la quale non è mai stata rifiutata l'ammissione al programma richiesta dal magistrato inquirente che si avvale, nel processo, delle dichiarazioni del soggetto. Il processo rischia di appiattirsi sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia cessando di essere il luogo di sedimentazione e di valutazione delle prove. Il senatore Misserville, rilevato che il difensore deve essere liberamente scelto dal collaboratore di giustizia chiede di conoscere quali misure abbia assunto il Servizio per garantire il principio che la segretezza è finalizzata alla sicurezza allorchè alcuni collaboratori di giustizia hanno con il loro comportamento attirato l'attenzione dell'opinione pubblica.

Il dottor MANGANELLI, premesso di non poter rispondere, non rientrando nelle competenze del Servizio da lui diretto, in merito ai criteri di scelta degli avvocati difensori, che sono pagati dal Servizio a seguito di apposite delibere adottate dalla Commissione centrale, fa presente che nel caso di collaboratori di giustizia in stato di libertà non è prevista, dal codice comportamentale, alcuna sanzione allorchè si incontrano. Non è dunque esatto sostenere che i collaboratori di giustizia non si possano incontrare poichè tale fatto non è tipizzato come condotta irregolare dal codice che, al contrario, prevede come comportamento irregolare l'incontro di un collaboratore di giustizia nell'abitazione di un altro soggetto ammesso al programma di protezione. Il dottor Manganelli ricorda che sono stati segnalati alla Commissione centrale 313 casi di violazione del codice comportamentale a testimonianza di un'attiva verifica compiuta dalle forze di polizia, con una conseguente revoca del programma in 108 casi.

Rilevato quindi che lo *status* di collaboratore di giustizia non deve confondersi con la condizione di un sorvegliato fisso, ma significa esse-

re destinatario di misure di occultamento, il dottor Manganelli ricorda che il programma è a termine, mai inferiore ai sei mesi e mai superiore ai cinque anni e che la proroga di esso deve essere motivata. Allorchè, dall'azione di serrata vigilanza sono scoperte condotte irregolari, il Servizio segnala tale circostanza alla Commissione che, raccolto il parere del Procuratore della Repubblica decide al riguardo. Soffermandosi poi sul rapporto tra magistrato inquirente e collaboratore di giustizia, in particolare con riferimento al rischio che l'accesso al programma sia inteso come una sorta di premio, il dottor Manganelli dichiara di aver fatto cenno all'esigenza di separare il programma dal processo: ciò evidentemente non deve riguardare la parte del processo che ha riflessi sul programma. Occorre invece eliminare il nesso tra la titolarità del programma di protezione ed i benefici premiali, discendendo da ciò un inaccettabile condizionamento amministrativo su atti di natura giudiziaria.

Il deputato MANCUSO, intervenendo al riguardo, osserva come, data la correlazione tra titolarità del programma e i benefici penitenziari, siano derivate pressioni, in sostanza violazioni della legge, da parte di uffici giudiziari. La Commissione - rileva il deputato Mancuso - dovrebbe essere posta nelle condizioni di conoscere quali uffici abbiano dato luogo a tali condotte irregolari e se tra questi ve ne siano alcuni appartenenti a distretti siciliani.

Il dottor MANGANELLI fa presente che si tratta di un fenomeno diffuso poichè il motivo che spinge alla richiesta della protezione speciale è la possibilità di far ottenere un beneficio penitenziario al soggetto. In questo senso si auspica la separazione degli aspetti processuali dalle misure della protezione: se viene separata la titolarità del programma di protezione dalla possibilità di ottenere benefici potrà opportunamente essere ridotto il ricorso alla protezione eliminando l'incongruenza di far discendere il beneficio penitenziario non già dal rapporto collaborativo con il soggetto ma dal grado di rischio.

Non è poi esatto sostenere che le richieste di ammissione al programma, formulate dall'autorità giudiziaria, siano state acriticamente accolte: nell'ultima riunione della Commissione centrale su dieci richieste nove sono state respinte e dunque non sembra emergere un particolare condizionamento della Commissione centrale rispetto alle indicazioni dell'autorità giudiziaria anche se, osserva il dottor Manganelli, una maggiore selezione potrà essere conseguita con sbarramenti di tipo normativo.

Il deputato MANCUSO, premesso di ritenere che i collaboratori di giustizia siano in definitiva delatori prezzolati, chiede di conoscere il numero dei collaboratori di giustizia assistiti e l'ammontare degli onorari percepiti dall'avvocato Guarnera. Ribadisce altresì l'esigenza di conoscere quali uffici giudiziari abbiano fatto pressioni, con indebita ingerenza nei confronti dell'autorità amministrativa, compiendo un atto che andrebbe valutato sotto il profilo corruttivo, perchè fosse accordato un programma di protezione. Inoltre invita il dottor Manganelli a chiarire se un Ministro di grazia e giustizia abbia rifiutato il proprio consenso al

cambiamento delle generalità di un collaboratore di giustizia per una precisa ragione morale e giuridica e se il medesimo caso sia stato poi sottoposto ad altri titolari del medesimo dicastero. Il deputato Mancuso chiede altresì se risulti che taluni uffici giudiziari abbiano contattato i collaboratori di giustizia anche nell'imminenza della deposizione davanti al giudice e se sia stata avviata una indagine a seguito delle dichiarazioni rese da Spatola, che avrebbe affermato che i collaboratori di giustizia s'incontrano, in modo fortuito o preordinato, concertando le dichiarazioni da rendere. Con riferimento al caso Di Maggio il deputato Mancuso chiede se anche ad altri collaboratori di giustizia sia stata erogata una cospicua somma di denaro, e si domanda se tra gli impegni del codice comportamentale vi sia anche l'obbligo di mentire o di essere reticenti atteso che l'avvocato di Di Maggio ha criticato la dichiarazione resa dal suo assistito in ordine all'erogazione della somma di denaro. Il deputato Mancuso precisa di non pretendere una immediata risposta ai quesiti posti, dichiarando tuttavia di riservarsi, di chiedere che il dottor Manganeli sia liberato dal vincolo di segretezza qualora da questo derivi una incompletezza nelle risposte ai quesiti formulati.

Il deputato FOLENA chiede di conoscere se recenti campagne di stampa, volte a rappresentare i collaboratori di giustizia come un esercito di delatori prezzolati in mano agli uffici giudiziari, con il compito di agire da sicari, abbiano determinato un effetto visibile di intimidazione e di paura nei collaboratori di giustizia. Osserva quindi come si debba considerare l'esistenza di due diversi indirizzi in tema di collaboratori di giustizia: vi è la linea di chi considera nemico il collaboratore di giustizia e dunque, conseguentemente, invoca l'abolizione della figura e chi considera la mafia come nemico e si pone il problema di intervenire per modificare e migliorare una legge che ha tuttavia rappresentato un importante strumento nella lotta alla criminalità organizzata. Il deputato Folena chiede altresì se l'istituzione di circuiti differenziati dove ospitare i collaboratori di giustizia possa rappresentare una soluzione anche perchè i collaboratori oggi liberi potrebbero essere opportunamente detenuti in strutture carcerarie alternative e separate per impedire i lamentati contatti tra loro.

Il senatore DIANA si domanda se siano ipotizzabili nuove misure a rimedio dei rischi fisiologici del ritorno dei collaboratori di giustizia ad attività criminali, specie all'estorsione, e per assicurare il reinserimento sociale dei minori nonchè per realizzare un adeguato sistema di protezione dei testimoni.

Il senatore FIGURELLI, premesso che i collaboratori di giustizia hanno rappresentato uno strumento efficace nella lotta alla criminalità organizzata e rilevato che all'attenzione della Commissione si pone il problema di un miglioramento delle norme e dell'organizzazione attuali, chiede se l'incremento del numero dei collaboratori di giustizia rappresenti il sintomo di un esercito criminale in rotta oppure risponda ad una strategia di infiltrazione volta a depistare verità processualmente acquisite o a conoscere e scardinare dall'interno il sistema. Si pone, a giudizio del senatore Figurelli, l'esigenza di creare un doppio livello di

protezione volto alla sicurezza dei collaboratori di giustizia e alla sicurezza della società dai comportamenti criminali. In questo senso è necessario garantire che i luoghi dove sono trasferiti i collaboratori di giustizia non si trasformino in centri di diffusione delle attività criminali, come è avvenuto, in passato, per i soggiornanti obbligati. Chiede quindi se possano configurarsi forme di protezione differenziate e alternative al trasferimento e alla mimetizzazione totale, anche per evitare elevati costi sociali e traumi ai minori. Rilevato, infine che la protezione è finalizzata alla sicurezza e non deve rappresentare un premio mascherato, si chiede quale rinnovato tipo di collaborazione possa essere realizzato tra autorità giudiziaria e amministrativa allo scopo di porre rimedio agli inconvenienti segnalati.

Il dottor MANGANELLI, premesso che ad alcuni dei quesiti posti dal deputato Mancuso si riserva di rispondere successivamente, conferma le dichiarazioni rese da Spatola relative ad accordi intervenuti tra collaboratori di giustizia. Sulla erogazione della somma a favore di Di Maggio, ricordato che l'assistenza economica è eventuale ed è determinata dalla Commissione centrale che può anche modificare l'eventuale assegno di mantenimento, fa presente che dallo scorso mese di maggio la Commissione non ha disposto ulteriori elargizioni straordinarie. Osservato poi come l'esigenza di rigore sia nell'interesse stesso dei collaboratori di giustizia, rileva che alla preoccupazione determinata dalle campagne di stampa cui ha fatto cenno il deputato Folena, non corrisponde una flessione nella disponibilità a entrare nel programma. Precisa inoltre che lo stato di libertà deriva da decisioni giudiziarie sulle quali è modellato il programma di protezione, indica come un obiettivo da perseguire la realizzazione di un circuito penitenziario alternativo. Al rischio della recidiva nella commissione di reati si può porre rimedio solo con una vigilanza intensificata.

Sul tema del reinserimento sociale dei minori fa presente che è intervenuto un accordo con il Ministero della pubblica istruzione per garantire la scolarità procedendo a iscrizioni scolastiche riservate. Precisa quindi che la normativa prevede indifferentemente l'adozione di misure di prevenzione nei confronti dei testimoni, degli ex criminali, dei loro familiari, degli affini e degli amici, assicura che vi è una preoccupazione costante che l'ammissione al programma possa costituire un mezzo per depistare talune verità processuali o addirittura scardinare il sistema dall'interno: a tal fine dichiara di aver sempre raccomandato ai funzionari di interagire con i collaboratori di giustizia limitatamente alla vicenda specifica, a fondamento della loro collaborazione, e di evitare un dialogo più complessivo. Per impedire che i luoghi dove sono trasferiti i collaboratori di giustizia possano diventare focolai di diffusione della criminalità, non vi è altro strumento che la vigilanza puntuale e adeguata. Ribadito che lo scopo del programma di protezione è quello di ricostituire una normalità, indica nel rispetto delle regole e dei rispettivi ruoli e competenze la soluzione delle difficoltà e degli inconvenienti registrati.

Il senatore CURTO chiede informazioni in ordine al fenomeno dell'anticipazione, disposta dall'autorità giudiziaria, dell'adozione delle

misure di protezione, alla revoca per violazione del codice comportamentale e sulla consistenza dei fondi erogati dal Servizio in Puglia e, in particolare, a Brindisi, e sollecita notizie sulla posizione di alcuni collaboratori di giustizia.

Rilevata dal deputato BRUNO l'esiguità della consistenza numerica dei testimoni ammessi al programma di protezione, un fenomeno di cui sarebbe interessante comprendere le cause, forse rintracciabili in un atteggiamento di particolare rigore della Commissione centrale, il deputato MANGIACAVALLO domanda quali misure possano essere adottate al fine di garantire la segretezza allorchè al collaboratore di giustizia è erogata l'assistenza sanitaria che implica procedure tali da recare il rischio che l'identità del collaboratore possa essere svelata. Chiede infine se possano essere immaginati percorsi preferenziali al fine di garantire l'inserimento nel mondo del lavoro dei collaboratori di giustizia.

Il deputato VENDOLA, dato atto agli organi politici e amministrativi del rigore praticato, a partire dalla formazione dell'attuale Governo, nella gestione del programma di giustizia, osserva come l'onesta disamina del dottor Manganelli rappresenti una traccia utile alla riflessione che la Commissione dovrà compiere in vista dell'ottimizzazione di uno strumento normativo che si è rivelato prezioso e fondamentale nel contrasto alla mafia. Sottolineato come non sia accettabile definire delatori prezzolati i collaboratori di giustizia, rileva la necessità che sia prevista una protezione più ampia rispetto all'ambiente entro il quale vivono e operano i familiari. Invita quindi il dottor Manganelli a fornire informazioni alla Commissione sui collaboratori di minore età e a esprimere una valutazione sul caso di Pietro Ivano Nava.

Il deputato BORGHEZIO, richieste informazioni in merito all'omicidio Ortes connesso alla cattura di Maniero, chiede se non sia opportuno acquisire il parere delle autorità locali allorchè viene disposto il trasferimento di un collaboratore di giustizia in un comune appartenente a quelle regioni di non tradizionale presenza mafiosa. Il deputato Borghezio sollecita il dottor Manganelli a fornire alla Commissione una mappatura, provincia per provincia, della dislocazione dei collaboratori di giustizia sul territorio e un quadro completo delle spese che lo Stato stanza per l'attuazione del programma di protezione.

Il presidente DEL TURCO chiede di conoscere come sia regolato il patrimonio di un collaboratore di giustizia allorchè abbandona l'organizzazione mafiosa.

Il dottor MANGANELLI, chiarito preliminarmente che il sequestro di un patrimonio di provenienza illecita, nell'ambito di un procedimento penale, è diverso dal sequestro disposto in ragione della pericolosità sociale del soggetto, affievolita per effetto della titolarità del programma di protezione, precisa che la magistratura, per esigenze processuali, può chiedere l'adozione di misure urgenti di protezione, disposte dal Capo della polizia, in attesa della delibera della Commissione centrale che peraltro - rileva - è condizionata da tale concessione. Al riguardo, nella re-

lazione semestrale presentata dal Ministro dell'interno, si è fatto riferimento a punti di non ritorno delle misure urgenti. Segnalata l'opportunità di tendere alla riduzione della tipologia delle misure urgenti, mai anticipatrici del programma, il dottor Manganelli fa presente che quando il collaboratore di giustizia viola il codice comportamentale si pone al di fuori del programma e dunque non può essere protetto. Escluso che enti di varia natura abbiano erogato fondi ai collaboratori di giustizia oltre a quelli spesi dal Servizio centrale, dà conto della complessiva consistenza finanziaria e della ripartizione delle spese per la attuazione delle norme di protezione che, nel 1996, hanno raggiunto i 150 miliardi.

Dopo aver fatto presente che la Commissione centrale è competente a dare notizie sui singoli casi di collaboratori, ritiene che l'esiguità del numero di testimoni ammessi al programma non deve attribuirsi ad un particolare rigore della Commissione centrale. Deve piuttosto considerarsi che i benefici del programma rappresentano un vantaggio particolarmente sensibile per quei collaboratori di giustizia che abbandonano le attività criminali.

Segnalate le difficoltà intrinseche alla documentazione di copertura, comunica che è intervenuto un accordo con il Ministero della sanità inteso a garantire l'assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche evitando il rischio di procedure che rivelino la identità del collaboratore. L'esigenza di proteggere i familiari dei collaboratori dall'ambiente in cui vivono non può trovare sempre soddisfazione: occorre valutare il rischio e compiere scelte dolorose alle quali il sistema è costretto. Sul caso Nava dichiara di ritenere che si siano verificati, all'inizio, inconvenienti dovuti all'organizzazione ancora artigianale del sistema. Successivamente, adottati i regolamenti di attuazione della legge, a Nava è stato assicurato un adeguato programma di protezione e ora la sua situazione può dirsi pienamente soddisfacente.

Riservatosi di far pervenire alla Commissione lo studio condotto sul fenomeno delle collaborazioni fra i minori e dichiarato di non essere in grado di fornire informazioni, non avendone competenza, sull'omicidio Ortes, avverte che la popolazione dei collaboratori è distribuita in tutte le regioni, ad eccezione della Sicilia, della Calabria e della Campania, in modo uniforme sotto il profilo quantitativo. Sono stati adottati al riguardo parametri che tengono conto dell'estensione territoriale della regione, del rapporto tra popolazione e territorio, della densità degli insediamenti criminali, della presenza di strutture carcerarie che ospitano detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* e infine della consistenza territoriale delle forze di polizia che non devono essere impegnate per i collaboratori di giustizia oltre un determinato limite.

Fa quindi osservare al deputato Borghezio che la legge prevede che il Servizio chieda alle amministrazioni comunali - che sono tenute a fornirla - la documentazione di copertura.

Il deputato BORGHEZIO osserva che l'autorità comunale dovrebbe essere consultata nel rispetto del disegno costituzionale di uno Stato che proclama il valore delle autonomie locali e della volontà dei cittadini contraria al soggiorno obbligato.

Il dottor MANGANELLI fa rilevare che non è mai stato espresso un gradimento da parte delle comunità locali ad accogliere i collaboratori di giustizia.

Il PRESIDENTE, espresso particolare apprezzamento per il lavoro svolto dal dottor Manganelli che ringrazia per il contributo offerto alla Commissione, ricorda che, con voto unanime sulla relazione svolta all'avvio dell'attività nell'attuale legislatura, la Commissione ha deciso, fra l'altro, di compiere una riflessione sulle linee di una eventuale riforma della legge che disciplina i collaboratori di giustizia: questa - rileva - è l'espressione che la Commissione parlamentare usa.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

RINVIO DELL'ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO
(A007 000, B53^a, 0002^o)

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CENTARO, CURTO, DIANA e i deputati MANGIACAVALLO e BORGHEZIO, la Commissione decide di rinviare l'esame del Regolamento interno alla seduta da convocare per venerdì 14 febbraio, con l'intesa che sarà accantonata la discussione dell'emendamento presentato dai senatori Serena e Peruzzotti e dai deputati Borghezio e Ballaman, essendo impegnati, per quella data, nel Congresso federale della loro parte politica.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 11 febbraio 1997, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: Audizione del Ministro di grazia e giustizia, professor Giovanni Maria Flick e venerdì 14 febbraio 1997, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno: Esame del Regolamento interno.

La seduta termina alle ore 14.

